



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

e, p.c.

Ai Direttori generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente scolastico
per la Regione Valle d'Aosta

Alle Organizzazioni sindacali
area e comparto istruzione e ricerca

Oggetto: Obbligo vaccinale del personale scolastico – Specifica.

A specifica delle indicazioni fornite con nota di questo Dipartimento n. 1927 del 17 dicembre 2021 e al fine di rispondere agli ulteriori quesiti pervenuti, si ribadisce che il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all'obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versari